



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0 1274
<p>DELIBERAZIONE N. 22</p> <p>in data: <b>31.01.2019</b></p> <p>Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/></p>	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO DA PROPORSI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR TALAMO ATENOLFI GIUSEPPE AVVERSO LA SENTENZA N. 6380/09/18 PRONUNCIATA DALLA C.T.R. DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, IN MERITO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2015 E TASI PER GLI ANNI 2014 E 2015 EMESSI DAL COMUNE DI CASAL VELINO.**

L'anno **duemiladiciannove** addi **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **15,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



## COMUNE DI CASAL VELINO

### PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 29 del 31.01.2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A PROCEDIMENTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO RELATIVO AL RICORSO DA PROPORSI NEI CONFRONTI DEL SIGNOR TALAMO ATENOLFI GIUSEPPE AVVERSO LA SENTENZA N. 6380/09/18 PRONUNCIATA DALLA C.T.R. DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, IN MERITO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI DAL 2012 AL 2015 E TASI PER GLI ANNI 2014 E 2015 EMESSI DAL COMUNE DI CASAL VELINO.

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO**

**f.to**

Dr. Raffaele Poto

**IL RAGIONIERE**

**f.to**

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del:  Sindaco  
 Assessore al ramo  
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visti i ricorsi presentati dal Signor Talamo Atenolfi Giuseppe, C.F. TLM GPP 47L12 H501J, residente in Castelnuovo Cilento (SA), Località Pantana, Via Santa Chiara n. 16, nei quali il ricorrente aveva contestato gli avvisi di accertamento IMU, Prot. n. 9170, relativi agli anni dal 2012 al 2015, nonché gli avvisi di accertamento TASI, Prot. nn. 9170 e 9473, relativi agli anni 2014 e 2015, chiedendone l'annullamento;

Vista la sentenza n. 2167/10/17, con la quale la C.T.P. di Salerno aveva respinto i ricorsi riuniti, annullando gli avvisi limitatamente alle sanzioni e compensando le spese;

Visto il ricorso in appello proposto dal Comune di Casal Velino avverso la suddetta sentenza in considerazione della carenza dei presupposti normativi per la disapplicazione delle sanzioni irrogate negli avvisi di accertamento;

Considerato che, nei confronti di una analoga decisione della C.T.R. della Campania, Sezione staccata di Salerno, nel contenzioso tributario instaurato dal Signor Talamo Atenolfi Giuseppe avverso gli avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni dal 2008 al 201, il Comune di Casal Velino ha proposto ricorso, ancora pendente, avanti alla Corte di Cassazione;

Vista la sentenza n. 6380/09/18 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso in appello proposto dal Comune di Casal Velino, a spese compensate;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere a proporre ricorso per la Cassazione della suddetta sentenza n. 6380/09/18 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in data 18 aprile 2018 e depositata in data 3 luglio 2018, non notificata, ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente, ai sensi degli artt. 49 ss. D.Lgs. 546/1992, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia oggetto di contenzioso che richiede specifiche competenze;

Visto il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che ha già difeso il Comune nei precedenti gradi di giudizio e che garantisce, a fronte dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia;

Ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente;

Visto l'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla capacità di stare in giudizio dell'Ente locale;

Considerato che tale norma dispone che *«l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»*;

Visto altresì l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Viste le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente avanti alla Corte di Cassazione, nel procedimento contenzioso tributario relativo al ricorso da proporsi nei confronti del Signor Talamo Atenolfi Giuseppe, C.F. TLM GPP 47L12 H501J, residente in Castelnuovo Cilento (SA), Località Pantana, Via Santa Chiara n. 16, avverso la sentenza n. 6380/09/18 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in data 18 aprile 2018 e depositata in data 3 luglio 2018, non notificata, in merito agli avvisi di accertamento IMU, Prot. n. 9170, emessi per gli anni dal 2012 al 2015, e agli avvisi di accertamento TASI, Prot. nn. 9170 e 9473, emessi per gli anni 2014 e 2015;

Di incaricare per la rappresentanza del Comune, per le motivazioni di cui in premessa e giusta procura speciale da conferire da parte del Sindaco, l'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, che ha già assistito il Comune nei precedenti gradi di giudizio, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Guido Francesco Romanelli del Foro di Roma, eleggendo domicilio a tal fine presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Cosseria n. 5 int. 1, accordando agli stessi ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di farsi sostituire, rinunciare alla lite e conciliare;

Di rimandare al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

**D E L I B E R A**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to **Avv. Silvia Pisapia**

F.to **Avv. Diana Positano**

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 1275 )
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)
- .....

Addì, 07.02.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Avv. Diana Positano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 07.02.2019



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Avv. Diana Positano**

*[Handwritten signature in blue ink]*

---

- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 07.02.2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
**COMUNALE**  
f.to **Avv. Diana Positano**

**TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :**

- **SETTORE.....II..... UFFICIO...Tributi.....**
- **SETTORE ..... UFFICIO.....**
- **SETTORE..... UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**